

il MANUALE facile
delle SCHEDE di SICUREZZA

SEZIONE 2:

identificazione
dei pericoli

Quali sono le informazioni che devo fornire nella sezione 2 della SDS?



2.1 Classificazione della sostanza o della miscela



2.2 Elementi dell'etichetta



2.3 Altri pericoli

2.1

sottosezione

PRIMO PASSO


classificazione della sostanza o della miscela

Questa sezione riporta la classificazione dei pericoli della sostanza o della miscela a cui la scheda di sicurezza si riferisce, informazione molto importante e fondamentale quando si valuta il rischio per i lavoratori e l'ambiente.

È possibile riportare per esteso la classificazione di pericolo e le relative **“indicazioni di pericolo”**, oppure, volendo, riportarne **solamente i codici** previsti dal regolamento CLP, che dunque sono indipendenti dalla lingua.

Se per la classificazione e/o per le indicazioni di pericolo si utilizzano i codici e non la descrizione completa, il testo integrale di ogni classificazione e di tutte le indicazioni di pericolo va indicato alla **sezione 16**.

Ovviamente deve esserci coerenza tra le proprietà chimico fisiche indicate più avanti **nelle sezioni 9 e 10** e la classificazione per quanto riguarda i pericoli chimico fisici, così come le informazioni **delle sezioni 11 e 12** della SDS dovranno trovare riscontro nella classificazione rispettivamente per la salute e per l'ambiente riportate in sezione 2.



Cosa significa classificazione?

La classificazione descrive il tipo e la severità dei pericoli per la salute umana o l'ambiente intrinseci di sostanze o di miscele.

Vi è una differenza tra quello che è il pericolo e quello che è il rischio.

- Il **pericolo** è la capacità di una sostanza o una miscela di provocare effetti avversi in base alle sue proprietà intrinseche.

I pericoli possono essere: fisici, per la salute umana e per l'ambiente

- Il **rischio** è la probabilità che si verifichi un determinato effetto avverso a seguito dell'esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa.

La classificazione è sempre riferita al pericolo, non al rischio!

Come può essere classificata una sostanza?

Per classificare correttamente una sostanza devo attenermi alle norme del Regolamento CLP (n. 1272/2008) specificando:

- **la classe di pericolo** (ad esempio: lesioni oculari gravi/irritazione oculare);
- **la categoria di pericolo** (ad esempio: Eye Irrit. 2) che rappresenta il livello di pericolo nell'ambito della Classe di pericolo;
- **l'indicazione di pericolo** (ad esempio: H319).


Le **indicazioni di pericolo** sono codificate con la lettera H + numeri a 3 cifre.

Il primo numero indica il tipo di pericolo:

- "2" per i pericoli chimico/fisici
- "3" per i pericoli per la salute
- "4" per i pericoli per l'ambiente



Classificazione di una miscela



Anche la classificazione della miscela deve essere indicata come previsto dal Regolamento CLP: **indicazione delle classi, delle categorie di pericolo e delle indicazioni di pericolo.**

Vale per la sezione 2 (come anche per la 3), l'obbligo di "decodificare" in sezione 16 le indicazioni di classificazione che non vengono riportate per esteso.

Quando la SDS viene fornita su richiesta per una **miscela non classificata**, va indicato il motivo per cui la SDS è disponibile a norma di legge.

Per esempio, se una SDS per un prodotto non pericoloso è richiesta in quanto esso contiene una sostanza con un limite di esposizione in ambiente di lavoro stabilito a livello europeo, si potrebbe indicare: "questo prodotto non corrisponde ai criteri di classificazione in alcuna classe di pericolo in conformità al Reg. (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Tuttavia, è stato fornito corredato di una scheda di dati di sicurezza su richiesta, in quanto contiene almeno una sostanza per la quale esiste un limite di esposizione sul posto di lavoro a livello di UE."

I casi per cui una SDS può essere richiesta, e quindi deve essere fornita, per una miscela non classificata sono stabiliti al comma 3 dell'art. 31 del regolamento REACH, e si possono sintetizzare così:

- presenza in formula di sostanze pericolose per la salute o per l'ambiente in percentuale pari o superiore all'1% peso/peso (salvo che per le miscele gassose, per le quali la percentuale diviene lo 0,2% in volume);
- presenza in formula di sostanze particolarmente pericolose in percentuale pari o superiore allo 0,1% peso/peso (sostanze in Candidate list per motivi diversi dalla classificazione per salute o ambiente, o PBT/vPvB, o cancerogene di categoria 2, o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2, o sensibilizzanti per la pelle o per le vie respiratorie di categoria 1, oppure se hanno effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento).
- presenza in formula di una sostanza che presenta un limite di esposizione in ambiente di lavoro stabilito a livello europeo.

2.2

sottosezione

SECONDO PASSO elementi dell'etichetta



L'etichetta dà **un'informazione immediata e sintetica** su:

- **quali pericoli presenta il prodotto**
- **i consigli di prudenza**

Qual è la differenza tra classificazione ed etichettatura?


L'etichettatura rispecchia la classificazione del prodotto, ovviamente. Tuttavia, tra di esse vi sono le differenze indicate di seguito.

Quali indicazioni di pericolo vengono riportate in etichetta?

Potenzialmente, **tutte** le indicazioni di pericolo relative alla classificazione del prodotto vanno riportate in etichetta, tuttavia **il CLP prevede che non vi siano evidenti duplicazioni dell'informazione**, in modo da rendere l'etichetta più sintetica e quindi facilmente leggibile.

Vi sono due coppie di indicazioni di pericolo che tra di loro si sovrappongono come testo:

1. H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
2. H318: Provoca gravi lesioni oculari.
1. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
2. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.



Per evitare la duplicazione del testo in etichetta, quando un prodotto è classificato sia con H314 che con H318, quest'ultima indicazione di pericolo non viene riportata nell'etichetta.

Lo stesso vale per la H400, che non va riportata in etichetta se è già presente la H410.

Indicazioni supplementari di pericolo EUH

Le “Indicazioni supplementari di pericolo” sono indicate nell’Allegato II del CLP, e codificate con EUH + 3 cifre. Non rispecchiano una classificazione di pericolo, ma forniscono comunque una informazione su un pericolo. Esse vanno riportate in questa sottosezione, se applicabili al prodotto. Le regole per l’applicazione di queste indicazioni supplementari di pericolo sono riportate all’Allegato II del CLP.

Consigli di prudenza



I **consigli di prudenza**, che sono elementi dell’etichettatura, sono da attribuire in base alla tabella presente nell’Allegato IV parte 1 del CLP, e selezionate per riportare un massimo (non vincolante) di 6 consigli, tenendo conto di quanto suggerito dalla Guida ECHA all’imballaggio ed etichettatura.

I consigli di prudenza sono codificati con la lettera P + un codice a 3 cifre, la cui prima cifra rispecchia uno dei cinque tipi di consigli:

- “1” consigli di carattere generale
- “2” consigli di prevenzione
- “3” consigli di reazione
- “4” consigli di conservazione
- “5” consigli di smaltimento

Identificatore del prodotto



Se il prodotto è una miscela pericolosa per la salute, si dovrà indicare in questa sottosezione anche le **sostanze** presenti in miscela che **rendono la miscela pericolosa per la salute** per le classi di pericolo indicate nell'articolo 18, paragrafo 3, lettera b) del CLP. Se esse sono molte, il loro numero può essere limitato a quattro, scegliendo quelle che contribuiscono maggiormente alla pericolosità. Da considerare che vi è anche l'obbligo di indicare in etichetta delle miscele classificate come sensibilizzanti la presenza di sostanze sensibilizzanti che, pur non portando alla classificazione della miscela, superano il limite di scatenamento di reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati. Si tratta della stessa motivazione per cui se la miscela non è classificata sensibilizzante, ma contiene sostanze sensibilizzanti sopra il limite di scatenamento, va assegnata l'indicazione supplementare di pericolo EUH208.

Elementi supplementari dell'etichetta



Oltre alle "indicazioni supplementari di pericolo", cioè le frasi con codice EUH, in etichetta vanno riportate talora anche **altre informazioni previste in altri atti comunitari**.

In particolare possiamo ricordare le frasi richieste in etichetta da qualche restrizione imposta sul prodotto (un esempio è quella relativa ai prodotti classificati cancerogeni, o mutageni o tossici per la riproduzione: in tal caso, va riportata la frase «Uso ristretto agli utilizzatori professionali», come previsto dai punti 28, 29 e 30 dell'Allegato XVII del REACH).

Altri esempi sono le indicazioni richieste per i prodotti contenenti biocidi o sostanze soggette ad autorizzazione.

2.3

sottosezione

TERZO PASSO altri pericoli

Devono essere fornite informazioni che consentano di stabilire se la sostanza o la miscela soddisfa i criteri per **l'identificazione di:**

- **sostanze PBT o vPvB in conformità all'allegato XIII** del regolamento REACH, e
- sostanze con proprietà di **interferenza con il sistema endocrino.**

Per una miscela occorre fornire le informazioni per le sostanze di cui sopra quando presenti in formula in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso.

La valutazione PBT/vPvB avviene in fase di registrazione REACH delle sostanze, e più precisamente fa parte della valutazione della sicurezza chimica della sostanza, per cui viene effettuata solo se la quantità di sostanza immessa sul mercato dal registrante supera le 10 t/anno. Questo significa che questa importante informazione non sempre è disponibile.



La proprietà di interferenza con il sistema endocrino viene attribuita se la sostanza è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH (Candidate List) oppure se la sostanza è così identificata conformemente ai criteri stabiliti nel regolamento 2017/2100 o nel regolamento 2018/605, che stabiliscono i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino.

In questa sottosezione vanno inoltre fornite informazioni su **altri pericoli** che non determinano la classificazione, ma che possono contribuire ai pericoli generali della sostanza o della miscela, quali ad esempio formazione di contaminanti atmosferici durante l'indurimento o la trasformazione, polverosità, proprietà esplosive che non soddisfano i criteri di classificazione del CLP, pericolo di esplosione di polveri, sensibilizzazione crociata, asfissia, congelamento, elevata intensità di odore o gusto, o effetti ambientali quali pericoli per gli organismi del suolo o potenziale di formazione di ozono fotochimico. Ad esempio, l'indicazione “può formare una miscela esplosiva di polvere e aria in caso di dispersione” è appropriata nel caso di un pericolo di esplosione di polveri.